

LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO SBLOCCA-CANTIERI AL CODICE APPALTI (DLGS 50/2016)		
Tabella a cura di Edilizia e Territorio Il Sole 24 Ore - Divieto di ripubblicazione o utilizzo senza citare la fonte		
Articolo Sblocca-cantieri	Articolo codice modificato	Contenuto
1, co. 1, lett. a	37, co. 4	<b>Comuni non capoluogo.</b> Sospende fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo di procedere alle gare d'appalto tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo
1, co. 1, lett. b	59, co. 1	<b>Appalto integrato.</b> Sospende fino al 31 dicembre 2020 il divieto di affidamento congiunto di progetto e lavori. Resta in vita però la norma che prevede che i lavori "sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo" e che l'affidamento congiunto, "sulla base del progetto definitivo", può riguardare solo i lavori ad alto tasso tecnologico e deve essere motivato nella determina a contrarre
1, co. 1, lett. c	77, co. 3	<b>Commissari di gara.</b> Sospende fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti nell'albo gestito dall'Anac. Resta in vita l'articolo 78 del codice che istituisce l'albo presso l'Anac
1, co. 3	133, co. 8	<b>Requisiti dopo le offerte.</b> Estende ai settori ordinari la possibilità di esaminare le offerte prima di valutare il possesso dei requisiti dei concorrenti. Il ricorso a questa opzione deve essere esplicitato con il bando di gara
1, co. 4-5		<b>Finanziamenti.</b> Fino al 2020 le stazioni appaltanti possono avviare la progettazione e nel caso anche le procedure di assegnazione di progetto e lavori anche in caso di disponibilità finanziarie limitate alla progettazione
1, co. 6		<b>Appalto integrato per manutenzioni.</b> Fino al 2020 ok alle gare su progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti
1, co. 7-8-9	215, co.3-5	<b>Pareri Consiglio superiore Lavori pubblici.</b> Fino al 31 dicembre 2020 l'importo minimo delle opere statali da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sale da 50 a 75 milioni. Sotto questa cifra si esprimono i comitati tecnici dei Provveditorati. Fino alla stessa data il tempo massimo per l'espressione del parere viene ridotto da 90 a 45 giorni. Nel parere il Cslp si esprime anche sulla congruità del costo delle opere
1, co. 10	25 e 205	<b>Riserve.</b> Con il riferimento all'articolo 25 del codice il testo sembrerebbe indicare che fino al 31 dicembre 2020 possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti esaminati nel corso delle indagini di archeologia preventiva. In realtà sembra l'effetto di un errore materiale. Il riferimento dovrebbe essere all'articolo 26 del codice, dove si disciplina la validazione dei progetti. Prendendo per buona questa interpretazione tornerebbe anche la decisione di estendere l'ambito di applicazione dell'accordo bonario previsto dall'articolo 205, dove si dice appunto che non sono oggetto di riserva gli aspetti che sono stati oggetto di verifica progettuale prevista dall'articolo 26
1, co. 11-12-13-14		<b>Collegio consultivo tecnico.</b> Rinasce fino al 31 dicembre 2020 il Collegio consultivo tecnico per risolvere le controversie sorte in cantiere tra stazione appaltante e imprese. Il Collegio consultivo tecnico era previsto nella versione iniziale del Codice ed era stato eliminato con il Correttivo del 2017
1, co. 15	216, co 1-bis	<b>Variante opere legge obiettivo.</b> Fino al 2020 le varianti di importo inferiore al 50% relative a progetti definitivi già approvati dal Cipe non dovranno essere rimesse di nuovo al Cipe ma potranno essere autorizzate direttamente dalla stazione appaltante
1, co. 16	86, co 2-bis	<b>Validità dei certificati.</b> Introduce una previsione di generale validità temporale di sei mesi dalla data del rilascio per tutti i certificati e documenti (anche non provenienti da Pa) utilizzati come mezzi di prova, ai soli fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione per i soggetti ausiliari e i subappaltatori
1, co. 17	36, co. 6-bis	<b>Mercati elettronici e Dgue.</b> Disciplina la verifica a campione sull'assenza dei motivi di esclusione e la integra con l'aggiunta di un ulteriore comma (6-ter) volto a disciplinare la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali in capo all'aggiudicatario. Non convertita la norma che consentiva di sostituire il Dgue con formulari standard nelle gare gestite con procedure telematiche
1, co. 18	105, co. 2-5-6	<b>Subappalto al 40% gara per gara.</b> Fino al 31 dicembre innalza dal 30% al 40% il tetto massimo per il subappalto. A decidere la quota saranno le stazioni appaltanti con il bando di gara. Sospeso fino alla stessa data anche l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori, nonché le verifiche previste dall'articolo 80 in sede di gara sui subappaltatori. Sulle opere super-tecnologiche il tetto massimo del subappalto resta al 30%
1, co. 20, lett. a	23, co. 3	<b>Livelli di progettazione.</b> Il decreto Mit sui livelli di progettazione (ancora da emanare) sarà sostituito dal nuovo regolamento
1, co. 20,, lett. a, 2	23, co. 5-6	<b>Progetto di fattibilità tecnico-economica.</b> Aggiornamento dei contenuti del progetto che ha sostituito il vecchio preliminare
1, co. 20, lett. a, 4	23, co. 11	<b>Spese tecniche.</b> Nelle spese tecniche da inserire nel quadro economico dell'intervento vanno inserite anche quelle per coprire le indagini strumentali.
1, co. 20, lett. b, 1	24, co. 2	<b>Requisiti dei progettisti.</b> Decreto Mit con i requisiti di progettisti e società sostituito dal nuovo regolamento
1, co. 20, lett. b, 3	24, co. 7	<b>Progettisti concessioni.</b> Possono essere affidatari di concessioni a condizione che si garantisca la tutela della concorrenza
1, co. 20, lett. c	26, co. 6, lett b)	<b>Validazione.</b> La verifica della progettazione delle opere di importo compreso tra la soglia ue (5,5 milioni) e 20milioni può essere eseguita anche dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo di qualità
1, co. 20, lett. d	29, co. 1	<b>Trasparenza e ricorsi.</b> Cancellati gli obblighi di pubblicazione delle liste di ammessi ed esclusi alla gara per consentire la proposizione dei ricorsi con il rito super-accelerato che viene eliminato con la cancellazione dei relativi articoli dal codice del processo amministrativo.
1, co. 20, lett. e	31, co. 5	<b>Linee guida sui Rup.</b> Le linee guida già emanate dall'Anac saranno sostituite dal nuovo regolamento.
1, co. 20, lett. g, 1-2	35, co. 9 e 10	<b>Appalti divisi in lotti.</b> Obbligo di computare il valore complessivo dei lotti (e non quello del singolo lotto) per stabilire le procedure di gara da seguire (per es. sopra o sotto soglia Ue) anche quando i singoli lotti non vengono aggiudicati "contemporaneamente"
1, co. 20, lett. g, 3	35, co. 18	<b>Anticipazione prezzo.</b> L'anticipo del 20% viene esteso a ogni tipo di appalto, dunque anche ai servizi e forniture, mentre prima era appannaggio soltanto delle imprese di lavori pubblici
1, co. 20, lett h, 1-2-3	36, co. 2	<b>Affidamento diretto e procedure negoziate.</b> Introduce l'affidamento diretto "ibrido" (3 preventivi) per gli appalti compresi tra 40 e 150mila euro. Tra 150mila e 350mila euro tornano le procedure negoziate con obbligo di consultazione di almeno 10 imprese. Tra 350mila euro e fino a un milione procedura negoziata con la consultazione di almeno 15 imprese
1, co. 20 lett h, 5	36, co. 7	<b>Linee guida sul sottosoglia.</b> Le linee guida già emanate dall'Anac saranno sostituite dal nuovo regolamento
1, co. lett. h, 6	36, co. 9	<b>Massimo ribasso.</b> Diventa criterio alternativo all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti sottosoglia Ue (5,5 milioni per i lavori). Restano comunque esclusi e vanno aggiudicati all'offerta più vantaggiosa gli appalti relativi a servizi sociali e di ristorazione (ospedaliera, assistenziale e scolastica), quelli ad alta intensità di manodopera e servizi e forniture ad alto contenuto di innovazione
1, co. 20, lett. i	46, co. 1 lett. a	<b>Archeologi.</b> Anche gli archeologi possono essere aggiudicatari di servizi di architettura e ingegneria nel caso di interventi inerenti restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
1, co. 20, lett. h	47, co. 2-2-bis	<b>Consorzi stabili.</b> Possibile assegnazione a imprese del consorzio senza che si configuri subappalto. Aggiornamento delle norme di verifica dei requisiti.
1, co. 20, lett. m	59, co. 1-bis e 1-quater	<b>Gare di progettazione.</b> Specifica i requisiti minimi che devono dimostrare le imprese di costruzione e introduce il pagamento diretto dei progettisti esterni all'impresa da parte delle stazioni appaltanti negli appalti integrati. L'indicazione della modalità di erogazione del compenso deve essere indicata nei documenti di gara
1, co. 20, lett. n	76, co. 2-bis	<b>Informazioni ai concorrenti.</b> Indica le modalità di comunicazione ai concorrenti dei provvedimenti di ammissione ed esclusione alle procedure di gara con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale
1, co. 20, lett. o	80, co.1	<b>Requisiti subappaltatori.</b> Niente esclusione dell'impresa principale per condanna definitiva o richiesta di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) o mancanza/perdita dei requisiti di un subappaltatore
1, co. 20, lett. o, 1	80, co.2	<b>Antimafia.</b> Conferma che le imprese colpite da interdittiva antimafia che abbiano impugnato il provvedimento possono richiedere al prefetto l'applicazione del controllo giudiziario sull'azienda evitando il divieto di contrattazione con la Pa e dunque l'esclusione dalle gare
1, co. 20, lett. o, 2	80, co. 3	<b>Soci.</b> Chiarisce l'applicazione delle cause di esclusione alle aziende con numero di soci minore o pari a quattro. Prima il riferimento era alle aziende con meno di quattro soci
1, co. 20, lett. o, 3	80, co. 5, lett. b	<b>Imprese in crisi.</b> Chiarisce meglio i casi in cui bisogna escludere le imprese in stato di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo
1, co. 20, lett. o, 4	80, co. 5, lett. c-quater	<b>Tutela subappaltatori.</b> Introduce una ulteriore causa di esclusione dalle gare. Dovranno essere eliminate dalle procedure le imprese che hanno commesso gravi inadempimenti nei confronti dei subappaltatori, con un comportamento accertato con sentenza passata in giudicato
1, co. 20, lett. o, 5	80, co. 10	<b>Esclusione dalle gare.</b> Chiarisce per quanto tempo deve durare l'esclusione dalle gare per le imprese condannate per reati rilevanti ai fini del codice appalti senza che sia indicata la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pa
1, co. 20, lett. p e lett. q, 2-3-4-5-6-7	83, co. 2 e 84, co.2-6-8-10-11	<b>Decreto qualificazione.</b> Il decreto Mit, su proposta Anac, sulla qualificazione (ancora da emanare) sarà sostituito dal nuovo regolamento
1, co. 20, lett. q, 1	84, co.1	<b>Soa.</b> Chiarisce che le Soa svolgono "funzioni di natura pubblicistica" quando svolgono attività di attestazione dei costruttori
1, co. 20, lett. q, 3	84, co. 4, lett. b	<b>Qualificazione soft.</b> Estende da 10 a 15 anni il periodo che le imprese possono prendere a riferimento per documentare il possesso dei requisiti tecnico-economici, scavallando così gli anni più duri della crisi
1, co. 20, lett. r	86, co. 5-bis	<b>Decreto qualificazione.</b> Il decreto Mit, su proposta Anac, sulla qualificazione (ancora da emanare) sarà sostituito dal nuovo regolamento
1, co. 20 lett. r	89, co. 11	<b>Opere super-specialistiche.</b> Il decreto Mit con l'individuazione delle opere super-specialistiche per le quali non è ammesso il ricorso all'avvalimento sarà sostituito dal nuovo regolamento
1, co. 20 lett. t, 1-2-3	95, co. 3, lett b-bis e co. 4	<b>Criteri di aggiudicazione.</b> Integra l'elenco degli appalti da aggiudicare esclusivamente con l'offerta più vantaggiosa. Niente massimo ribasso anche per servizi e forniture particolarmente innovativi da 40mila euro in su. Chiarisce che il massimo ribasso per i servizi e le forniture standard non vale per i servizi ad alta intensità di manodopera, sociali, e di ristorazione. Non confermate, invece, in sede di conversione le norme che prevedevano l'addio al tetto del 30% per i punteggi riferiti al prezzo nelle offerte più vantaggiosa e la clausola che stabiliva che esclusioni o ammissioni decise da ricorsi non rilevano ai fini del calcolo delle medie o dell'individuazione della soglia di anomalia
1, co. 20 lett. u	97	<b>Offerte anomale.</b> Stabilisce i criteri per l'individuazione delle offerte anomale da utilizzare in base al numero di offerte ricevute (maggiore o minore di 15). Prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale per tutti gli appalti sottosoglia Ue privi di interesse transfrontaliero. Ribadisce che l'esclusione automatica non opera in presenza di meno di 10 offerte
1, co. 20 lett. v	102, co. 8	<b>Decreto collaudo.</b> Il decreto Mit sul collaudo (ancora da emanare) sarà sostituito dal nuovo regolamento. Cancellata dal codice la previsione secondo cui con il decreto dovevano essere disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori
1, co. 20 lett. z	111	<b>Direttore lavori e dell'esecuzione del contratto.</b> Il decreto Mit con le linee guida per il direttore dei lavori e per il direttore di esecuzione del contratto di servizi e forniture sarà sostituito al nuovo regolamento
1, co. 20 lett. aa	146, co.4	<b>Beni culturali.</b> Il Dm Beni culturali-Infrastrutture su qualificazione direttori tecnici ed esecutori lavori, livelli di progettazione dei lavori concernenti i beni culturali, lavori di somma urgenza e collaudo sarà sostituito dal nuovo regolamento
1, co. 20 lett. bb	177, co.2	<b>In house.</b> Sposta al 31 dicembre 2020 l'obbligo di conformarsi al sistema "80-20" per le concessioni già in essere
1, co. 20 lett. cc	183, co.10-bis	<b>Project financing.</b> Anche Cassa depositi e prestiti e altri investitori istituzionali potranno presentare proposte di project financing per la realizzazione di interventi fuori programmazione
1, co. 20 lett. dd	196, co. 3 e 4	<b>Albi general contractor.</b> Cancellato l'obbligo di istituire un albo dei direttori dei lavori e dei collaudatori per gli appalti assegnati con la formula del general contractor
1, co. 20 lett. ee	197 e 199	<b>Qualificazione general contractor.</b> Il sistema verrà stabilito con il nuovo regolamento. Eliminate le competenze Anac sulle classifiche
1, co. 20 lett gg, 3	216, co. 27-sexies	<b>Autostrade.</b> Le concessioni in scadenza o scadute con pubblicazione del bando entro il 31 dicembre 2019 potranno essere affidate con gare promosse sulla base del solo fabbisogno predisposto dal concedente, limitato agli interventi necessari a mettere in sicurezza l'infrastruttura
1, co. 20 lett gg, 4	216, co. 27-octies	<b>Regolamento unico.</b> Il nuovo regolamento unico deve essere adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Le linee guida e i provvedimenti attuativi che verranno assorbiti dal regolamento resteranno in vigore fino a che quest'ultimo provvedimento non vedrà la luce. In più linee guida e decreti in vigore potranno essere modificati solo per adeguare le regole italiane alle richieste avanzate da Bruxelles con la procedura di infrazione. Con l'entrata in vigore del regolamento decadono tutte le linee guida elaborate "spontaneamente" dall'Anac e tutte quelle in contrasto con il regolamento
2, co.1 e 2	110	<b>Imprese in crisi.</b> Anticipa l'entrata in vigore di una serie di misure sulla partecipazione alle gare delle imprese in crisi previste dal nuovo codice delle crisi di impresa e dell'insolvenza

Tabella a cura di Edilizia e Territorio Il Sole 24 Ore - Divieto di ripubblicazione o utilizzo senza citare la fonte